Uf P. Le

71) 004

PROPOSTA DI LEGGE/AVENTE PER OGGETTO "SOPPRESSIONE FONDO DI SOLIDARIETA"

RELAZIONE

La Regione Puglia, come tutte le altre Regioni a statuto ordina rio, ha previsto nel corso della prima legislatura determinate pre videnze in favore dei Consiglieri regionali non rieletti o che non si ripresentino candidati: Fondo di solidarietà oltre al Fondo di previdenza (v. l.r. n. 13 del 14.11.1972).

L'esperienza delle due legislature ha posto in rilievo che il li mitato numero degli iscritti e la elevata incidenza degli oneri per l'avvicendamento dei Consiglieri, dovuto a varie cause, non consente una gestione economica del Fondo di solidarietà che si indirizza ir revocabilmente nell'immediato avvenire verso uno stato di sofferenza che lo porrà a lungo termine in crisi.

Da ciò emerge la necessità di trovare altra soluzione consistente nell'assunzione degli oneri da parte del bilancio regionale.

Tale soluzione, che è stata condivisa dai rappresentanti delle Regioni in occasioni di appositi incontri, è apparsa la più idonea a favorire l'attuazione del principio della partecipazione popolare alla vita pubblica e a garantire l'esercizio di un'altissima funzione di carattere pubblico, qual'è quella elettiva, che non può essere privata della tutela prevista dall'art.36 della Costituzione.

Le esplicitate preoccupazioni vennero d'altra parte avvertite dalla Regione Liguria fin dalla prima legislatura, che disciplinò tale aspetto con la legge regionale n.10 del 23.3.1973.

La Regione Puglia con la presente legge si propone di operare una scelta di carattere politico con la finalità di facilitare per tutti i cittadini l'accesso alla vita politica regionale, senza essere condizionati da preoccupazioni di carattere personale.

f / art PC1

0/0

Con lo stesso intento predede l'erogazione di un assegno ai Consiglieri Regionali che cessino dalla carica, qualunque sia stata la durate del loro mandato, per i loro reinserimento nell'attività professionale privata.

Art.1

Ai Consiglieri regionali i quali cessino dal mandato per dimissioni, invalidità permanente non dipendente da infortunio o che non siano rieletti ovvero che non si ripresentino candidati spetta un assegno pari a cinque mensilità dell'indennità consiliare prevista dall'art.1 lettera e) l.r. 25/2/1972 n°4.

Il predetto assegno compete altresì ai consiglieri regionali i quali cessano dalla carica, per qualsiasi altra causa, purché gli stessi abbiano espletato il proprio mandato per almeno trenta mesi.

Ai Consiglieri regionali che hanno espletato il loro mandato per un periodo superiore a cinque anni é attribuito un assegno il cui importo é di tante mensilità dell'indennità di carica quanti sono gli anni trascorsi nella funzione elettiva, con il massimo di dieci. Le frazioni di anno superiore a sei mesi sono computate per anno intero.

Art.2

Il Fondo di solidarietà disciplinato dagli artt.23 e 24 della legge regionale n.13 del 14/11/1972 é soppresso.

Tutte le attività e le passività esistenti sono devolute al Fondo di previdenza dei Consiglieri di cui agli artt.1 e segg. della citata legge n.13 del 1972.

Art.3

La decorrenza della presente normativa ha effetto dal 1º giugno 1980.

Art.4

La contribuzione dei consiglieri regionali al Fondo di previdenza prevista nella misura di un quinto dell'indennità consiliare dall'art.1 della legge regionale n.13 del 3/5/1977 é elevata dal 1° giugno 1980 al 23%.

Art.5

All'onere derivante dalla presente legge previsto per l'anno.

1980 in £.200.000.000 si provvede con fund de cop 00106 t.00 milioni
Per gli anni successivi al 1980 la relativa spesa prevista per

ciascun anno in £.35.000.000 farà carico sui corrispondenti capitoli

di bilancio.

00112 - 100:000:000

Blackobles